Modifica del...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ...1. decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art 4

2. Delega della vigilanza

- $^{\rm 1}$ L'UFAC può delegare singoli settori o competenze di vigilanza:
 - a. alle direzioni degli aerodromi;
 - b. ai Cantoni, ai Comuni oppure a organizzazioni o persone idonee, se hanno dato il loro consenso.
- ² L'UFAC definisce i settori o le competenze di vigilanza oggetto di delega. L'UFAC esercita la vigilanza sull'adempimento dei relativi compiti.
- ³ La delega a organizzazioni idonee può prevedere:
 - a. la competenza di emanare decisioni;
 - b. il diritto di riscuotere emolumenti per l'attività delegata.
- ⁴ I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.

Art 16

Competenze

- ¹ Nei limiti delle sue competenze di vigilanza l'UFAC è autorizzato in particolare a svolgere audit, ispezioni, inchieste e valutazioni.
- ² I collaboratori o i rappresentanti autorizzati dell'UFAC hanno diritto di accedere senza limitazioni di spazio e in qualsiasi momento ad aeromobili con o senza occupanti, ordigni balistici, altri mezzi di trasporto, locali e aree operative delle organizzazioni e delle imprese sottoposte a vigilanza e di ispezionarli, nella misura in cui ciò sia necessario per la vigilanza della navigazione aerea di cui all'articolo 3 e agli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera. Le autorizzazioni di accesso necessarie per motivi tecnici sono rilasciate loro immediatamente e gratuitamente.
- ³ I collaboratori o i rappresentanti autorizzati dell'UFAC hanno inoltre facoltà di:
 - consultare tutte le registrazioni, i documenti, i dati, le procedure e altro materiale delle organizzazioni sottoposte a vigilanza che possano essere importanti per la sicurezza aerea o la sicurezza dell'aviazione e farne copie, fotografie e registrazioni oppure richiederne degli estratti;
 - richiedere in qualsiasi momento informazioni e spiegazioni dalle organizzazioni sottoposte a vigilanza e impartire loro istruzioni vincolanti.
- ⁴ In caso di perseguimento di reati sono fatte salve le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007³ (CPP) e della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA).

Art. 20 cpv. 2-4

¹Ai fini di migliorare la sicurezza aerea, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell'aviazione.

² Le informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/2014⁵ sono utilizzabili:

- per valutare se vi sono le condizioni per la rinuncia al procedimento penale stabilite dall'articolo 91ter capoverso 1;
- per attuare misure sistemiche e non personali intese a mantenere e migliorare la sicurezza aerea;
- FF 20XX ...
- RS 748.0 RS 312.0

VI. Cultura giu-

segnalazione de-gli eventi parti-colari e limiti

nell'utilizzazione

delle informa zioni contenute

nelle segnala-

sta: sistema di

2 3 4

⁵ Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

- c. per procedure penali, procedure penali amministrative e procedure amministrative ai sensi della presente legge, fatti salvi il capoverso 3 e l'articolo 91^{ter} capoverso 2.
- ³ Le informazioni contenute in segnalazioni di eventi che possono essere messe a carico dell'informatore o di una persona menzionata nella segnalazione non possono essere utilizzate in una procedura amministrativa per il ritiro o la limitazione di autorizzazioni a titolo di avvertimento, a meno che non si tratti di un caso grave ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione del sistema di segnalazione ufficiale. A tal fine tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di «cultura dell'errore», applicabili conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. Può estendere il campo di applicazione di queste norme ad altre categorie di aeromobili e sciogliere dal loro obbligo di denuncia le persone incaricate di trattare le segnalazioni di eventi.

Art. 22, titolo marginale

VIII. Infortuni aeronautici e inconvenienti gravi 1. Servizio di salvataggio

Art. 23 cpv. 1

¹ Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile e al DDPS quelli nel settore dell'aviazione militare.

Art. 24 cpv. 1

¹ Per ogni infortunio e inconveniente grave nel settore dell'aviazione è aperta un'inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.

Art. 26 cpv. 2bis

^{2bis} Le informazioni fornite da una persona nell'ambito di un'inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso.

Art. 27 cpv. 2 lett. a

- ² L'autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l'impresa:
- a. dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili;

Art. 36

- I. Aerodromi 1. Competenza, piano settoriale
- ¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l'esercizio degli aerodromi. Può emanare disposizioni sul termine di custodia e sul trattamento degli oggetti trovati negli aerodromi o ritirati ai passeggeri durante i controlli di sicurezza.
- ² Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi e le esigenze per l'infrastruttura aeronautica in Svizzera nel Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA). Il PSIA è vincolante per le autorità e per i titolari di una concessione d'esercizio (art. 36a).
- ³ Nel PSIA il Consiglio federale può stabilire il numero di aerodromi e limitare il numero di idroscali.
- ⁴ L'autorizzazione di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente richiede una base nel PSIA.

Art. 36a cpv. 5

⁵ Una concessione d'esercizio ai sensi della presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019⁶ sugli appalti pubblici.

Art. 36abis

b. Mantenimento degli aeroporti nazionali nel loro stato attuale

- ¹ L'uso degli aeroporti nazionali quali punti nodali del traffico aereo internazionale e come parte del sistema dei trasporti nel suo complesso risponde a un interesse nazionale.
- ² È garantito il mantenimento degli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo nello stato e con la capacità operativa attuali, in considerazione della funzione loro attribuita nel PSIA. Gli organi incaricati di emanare norme di diritto e quelli preposti alla loro applicazione tengono debitamente conto di tale garanzia, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la protezione delle paludi e delle zone palustri e alla loro esecuzione.

Art. 36b, titolo marginale

c. Autorizza-

Art. 36c, titolo marginale

d. Regolamento d'esercizio

Art. 36d, titolo marginale

e. Modifiche rilevanti del regolamento d'esercizio

Art. 37 cpv. 5

Abrogato

Art. 37m cpv. 1-3

8. Impianti ac-

- ¹ L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio dell'aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. Esse richiedono il consenso dell'UFAC.
- ² L'autorità cantonale sente l'UFAC prima di autorizzare un impianto accessorio. L'UFAC può sentire l'esercente dell'aerodromo o il fornitore di servizi della sicurezza aerea.
- ³ L'UFAC rifiuta il suo consenso se il progetto di costruzione pregiudicherebbe la sicurezza aerea o comprometterebbe l'esercizio dell'aerodromo.

Art. 37n

 Assicurazione della disponibilità di terreni per costruzioni e impianti aeroportuali futuri

A. Zone riservate

a. Scopo

L'UFAC può, d'ufficio o su proposta del concessionario, del servizio della sicurezza aerea, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi:

- a. necessari a futuri impianti aeroportuali o impianti di sicurezza aerea; o
- b. che si trovano in un perimetro aeroportuale oppure in una zona esposta al rumore o con limitazione degli ostacoli da definire nel PSIA.

Art. 37nbis

b. Determina-

- ¹ L'UFAC sente i servizi federali coinvolti e invita i Cantoni interessati a esprimere il loro parere.
- ² La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. I Comuni e i proprietari fondiari interessati possono fare opposizione all'UFAC durante il termine di deposito dei piani.
- ³ Le decisioni concernenti la costituzione di zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 370

c. Effetti

- ¹ A partire dall'inizio del deposito dei piani, nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive.
- ² Ulteriori provvedimenti richiedono il consenso dell'UFAC. Essi possono essere autorizzati solo se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

Art. 37p, titolo marginale e cpv. 2

d. Soppressione

² L'UFAC sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aeroporto, del servizio della sicurezza aerea, del Cantone o del Comune, quando constata che l'impianto aeroportuale o l'impianto di sicurezza aerea progettato non sarà eseguito.

Art. 37u

Abrogato

Art. 40b cpv. 4 e 5

- ⁴ La fornitura di servizi della sicurezza aerea d'importanza nazionale non può essere oggetto di delega. Fatto salvo il capoverso 5, ciò vale anche per le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura.
- ⁵ Il Consiglio federale stabilisce:
 - a. quali limitazioni sono considerate insostenibili secondo il capoverso 3;
 - b. quali servizi della sicurezza aerea sono d'importanza nazionale;
 - a quali condizioni le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari alla fornitura di servizi della sicurezza aerea di cui alla lettera b possono essere oggetto di delega.

Art. 42 cpv. 3

³ Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Questo tipo di piano può essere elaborato anche per gli impianti di sicurezza aerea. In esso figurano l'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell'aeroporto o dell'impianto di sicurezza aerea. L'esercente dell'aeroporto o il fornitore di servizi della sicurezza aerea sottopone il piano all'UFAC per approvazione.

Art. 43

b. Procedura

- ¹ L'UFAC trasmette ai Cantoni interessati il piano delle zone di sicurezza, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può essere ridotto o prorogato.
- ² Il piano delle zone di sicurezza deve essere pubblicato negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositato pubblicamente durante 30 giorni. A partire dall'inizio del deposito dei piani non è possibile, senza autorizzazione dell'UFAC, modificare i piani di utilizzazione né eseguire trasformazioni edilizie in contrasto con il piano delle zone di sicurezza
- ³ Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione all'UFAC. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
- ⁴ L'UFAC decide se approvare il piano delle zone di sicurezza e in merito alle opposizioni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- ⁵ Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante per tutti con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 49 cpv. 1 lett. c

- ¹ I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse:
 - per la fornitura di dati aeronautici e per l'esercizio dell'interfaccia nazionale di registrazione dei dati.

Art. 57

struzione e eser-cizio di aeromobili

- IV. Sviluppo, co- 1 Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il DATEC emana prescrizioni sullo sviluppo, la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.
 - ² Il DATEC può emanare prescrizioni sullo sviluppo e la costruzione di talune parti di aeromobili.
 - ³ Le imprese di sviluppo, di costruzione e di manutenzione necessitano di un'autorizzazione dell'UFAC.

II. Innalzamento del limite di età per piloti di elicottero

- I titolari di una licenza di pilota di elicottero commerciale o di linea regolamentata a livello europeo possono esercitare pienamente i loro diritti nello spazio aereo svizzero fino al compimento del 65° anno di età, a condizione che:
- a. siano in possesso di un certificato medico valido di classe superiore; e
- b. soddisfino i requisiti medici e per l'attività aviatoria supplementari stabiliti nelle disposizioni d'esecuzione.

Art. 90bis lett. b

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

in qualità di membro dell'equipaggio si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall'autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.

Art. 91 cpv. 4

⁴ L'esercente di aeroporto o il trasportatore aereo che viola ripetutamente e gravemente nei confronti dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui violazione devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 91bis

IIa Altre disposizioni penali

- ¹ Le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo (DPA) sono applica-
- ² Se, nel caso di contravvenzioni di cui all'articolo 91 capoverso 4, la multa applicabile non supera i 10 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA9 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può astenersi da un procedimento contro queste persone e condannare, in loro vece, l'azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).

Art. 91ter

RS 172.021

RS 313.0

III. Rinuncia al perseguimento penale e divieto di utilizzazione dopo la segnalazione di un evento

- Le autorità di perseguimento penale prescindono dal procedimento, dal rinvio a giudizio o dalla punizione delle persone che hanno segnalato un evento o che sono menzionate nella segnalazione, a condizione che:
 - a. si tratti di una violazione di prescrizioni di diritto punibile ai sensi della presente legge;
 - la violazione sia emersa solo in seguito a una segnalazione quale è prevista degli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/2014;
 - c. la segnalazione concerna eventi pertinenti per la sicurezza ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014;
 - d. la segnalazione quale è prevista dagli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/2014 sia stata presentata entro il termine di cui all'articolo 4 paragrafo 7 dello stesso regolamento; e
 - e. non si tratti di un caso grave ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.
- ² Le informazioni che figurano nella segnalazione di un evento e che possono essere messe a carico dell'informatore non sono utilizzabili in una procedura penale né in una procedura penale amministrativa. Questo vale anche per casi gravi ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.

Art. 93

2. Ritiro della concessione

Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 36a può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.

Art. 98 cpv. 1

¹ Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile e qualsiasi altro reato in relazione con l'aviazione, che compromettono la sicurezza della navigazione aerea o persone e beni al suolo, soggiacciono alla giurisdizione penale federale.

Art. 100ter cpv. 1, 2, cpv. 5 primo periodo e cpv. 6

VI. Accertamento dell'ebrietà e di altri stati analoghi

- ¹ In caso di indizi di ebrietà oppure di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope le seguenti persone vanno sottoposte a un esame adeguato:
 - a. i membri dell'equipaggio;
 - b. le persone coinvolte nell'esercizio e nella manutenzione dell'aerodromo, nel servizio di salvataggio e nella lotta antincendio:
 - c. le persone non accompagnate che lavorano nell'area di movimento o in altre aree operative dell'aerodromo.
- ² Le direzioni degli aerodromi e gli organi di polizia competenti per luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso d'intervento della direzione dell'aerodromo, quest'ultima deve chiedere senz'indugio l'operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione degli esami e provvedimenti di cui ai capoversi 1 lettera a, 3 e 4.
- ⁶ Agli esami delle persone di cui al capoverso 1 lettere b e c si applicano per analogia le disposizioni relative ai controlli alcolemici e alla possibilità di ordinare prelievi di sangue previste nei confronti degli utenti della strada.

Art. 107a cpv. 3 lett. bbis e g

IIIa. Protezione dei dati

- 1. Trattamento dei dati di persone fisiche e di persone giuridiche
- ³ Sono inoltre trattati dati personali concernenti:
 - bbis. imprese di sviluppo;
 - g. fabbricanti, rappresentanti autorizzati dei fabbricanti, importatori e distributori di aeromobili senza occupanti.

Art. 107c

3. Biometria

- ¹ Per i controlli di sicurezza negli aeroporti gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo possono procedere ai fini dell'accertamento dell'identità:
 - a) di passeggeri: al confronto dell'immagine del viso con dati biometrici raccolti in precedenza;
 - del proprio personale: al confronto dell'immagine del viso e delle impronte digitali con dati biometrici raccolti in precedenza.
- ² Per gli accertamenti di cui al capoverso 1 è necessario il consenso esplicito della persona interessata. Quest'ultima può ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento; in tal caso i dati biometrici raccolti sono distrutti.

Art. 107d

IIIb Informazione in merito all'attività di vigilanza e limita-

- $^1\,\mathrm{L'UFAC}$ informa periodicamente il publico in merito alla propria attività di vigilanza.
- ² La legge del 17 dicembre 2004¹⁰ sulla trasparenza non è applicabile per l'accesso ai dati personali e ai dati di persone giuridiche contenunti nei documenti ufficiali elencati qui di seguito e nemmeno se l'accesso ai documenti ufficiali elencati qui di seguito compromette la sicurezza aerea e la sicurezza dell'aviazione.
 - a. rapporti relativi ad audit, ispezioni, perizie e controlli dell'UFAC;

- segnalazioni di eventi trasmesse all'UFAC sulla base del regolamento (UE) n. 376/2014¹¹ e la relativa documentazione:
- documenti ufficiali concernenti inchieste sulla sicurezza del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Art. 108b

IVb. Controllo rafforzato dei precedenti personali 1. Principi

- ¹ I controlli rafforzati dei precedenti personali servono a valutare se l'interessato, che svolge un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza, rappresenti un rischio per la sicurezza del traffico aereo.
- ² Sono tenuti a eseguire controlli rafforzati dei precedenti personali i seguenti servizi titolari del trattamento dati:
 - a. le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera: per il loro personale aeronautico;
 - b. gli esercenti di aeroporti: per tutte le altre persone che hanno o dovranno avere accesso all'area di sicurezza di un aeroporto;
 - c. il servizio della sicurezza aerea Skyguide: per tutte le altre persone secondo l'analisi dei rischi;
 - d. altre imprese attive nel trasporto aereo: per il loro personale, se disposizioni nazionali o internazionali prevedono un controllo rafforzato dei precedenti personali.
- ³ Il controllo rafforzato dei precedenti personali comprende:
 - la verifica dell'identità dell'interessato;
 - b. l'accertamento di eventuali precedenti penali e di procedimenti penali in corso;
 - la verifica del curriculum vitae, in particolare delle informazioni su precedenti impieghi, formazioni e soggiorni all'estero;
 - d. la valutazione di ulteriori informazioni rilevanti per la sicurezza, a condizione che queste siano importanti per lo svolgimento dell'attività concreta.
- ⁴ A tal fine, i servizi titolari del trattamento dati possono trattare i dati personali dell'interessato, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 della legge federale del 25 settembre 2020¹² sulla protezione dei dati (LPD).
- ⁵ I controlli rafforzati dei precedenti personali possono essere eseguiti solo con il consenso dell'interessato.

Art. 108c

- Trattamento dei dati da parte dei servizi di polizia cantonali
- ¹ Il servizio di polizia cantonale competente valuta il rischio per la sicurezza nell'ambito del controllo rafforzato dei precedenti personali. I servizi titolari del trattamento dati gli forniscono i dati necessari a tale scopo, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD.
- ² Il servizio di polizia cantonale competente rileva o verifica dalle seguenti fonti i dati concernenti l'interessato:
 - a. casellario giudiziale;
 - registri dell'Ufficio federale di polizia, del Servizio delle attività informative della Confederazione e della Segreteria di Stato della migrazione, nella misura in cui questi trattino dati necessari a valutare il rischio per la sicurezza;
 - c. registri e atti dei servizi di polizia cantonali.
- ³ Esso può inoltre rilevare o controllare i dati concernenti l'interessato dalle seguenti fonti:
 - a. presso il Ministero pubblico della Confederazione e i ministeri pubblici cantonali, chiedendo informazioni e atti in merito a procedimenti penali in corso, chiusi o abbandonati;
 - b. da fonti pubblicamente accessibili.
- ⁴ Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo rafforzato dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.
- ⁵ Esso trasmette ai servizi titolari del trattamento dati i dati ottenuti sulla base dei capoversi 2, 3 e 4, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD, che sono necessari per valutare i precedenti personali dell'interessato.
- ⁶ Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la comunicazione dei dati.

Art. 108d

- 3. Rischio per la
- ¹ Esiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati rilevati, si teme che l'interessato non possa svolgere in modo affidabile e corretto un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza nel settore della sicurezza aerea.
- ² Dubbi sui precedenti personali della persona sottoposta al controllo possono esistere in particolare nel caso di:
 - a. condanne per reati; o
 - b. procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati.
- 11 Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

Art. 108e

4. Valutazione

- ¹ Il servizio di polizia cantonale competente presenta ai servizi titolari del trattamento dati una valutazione motivata del rischio per la sicurezza del traffico aereo che l'interessato rappresenta o meno.
- ² Se constata un rischio per la sicurezza, trasmette la sua valutazione agli altri servizi di polizia cantonali competenti.

Art. 108f

- Decisioni dell'autorità e rimedi giuridici
- ¹I servizi titolari del trattamento dati stabiliscono se esiste un rischio per la sicurezza ai sensi dell'articolo 108*b* capoverso 1 e definiscono le conseguenze. Informano l'interessato sugli esiti del controllo dei precedenti personali. Fatte salve ulteriori informazioni, nel caso di un controllo rafforzato decidono sulla base di una valutazione conforme all'articolo 108*e*
- ² Su richiesta dell'interessato, l'esercente dell'aeroporto e il servizio della sicurezza aerea Skyguide emettono una decisione. La decisione deve essere motivata per sommi capi e indicare i rimedi giuridici.
- ³ Se il controllo dei precedenti personali ha esiti negativi, la motivazione per sommi capi deve includere almeno:
 - a. le ragioni di tali esiti;
 - b. le conseguenze.
- ⁴ L'interessato può chiedere alle autorità responsabili di consultare gli atti di cui all'articolo 108c capoversi 2, 3 e 4.

Art. 108g

6. Ripetizione

Il controllo rafforzato dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari. È eseguito anzitempo se vi è motivo di ritenere che siano emersi nuovi rischi.

Art. 108h

 Comunicazione ad autorità estere e a imprese

- ¹ Nel rispetto della legislazione estera, i servizi titolari del trattamento dati possono comunicare alle autorità competenti o alle imprese responsabili di uno Stato membro dell'UE/AELS la conferma che un controllo rafforzato dei precedenti personali è stato superato e i dati di cui agli articoli 108c capoverso 4 e 108e capoverso 1, compresi i dati personali degni di particolare protezione.
- ² I dati possono essere comunicati solo se:
 - a. l'interessato ha dato il suo consenso; e
 - b. è garantita una protezione adeguata dei dati trasmessi.

Art. 108i

 Ripartizione delle spese Le spese sostenute dal servizio di polizia cantonale competente allo scopo di valutare il rischio per la sicurezza sono a carico del servizio titolare del trattamento dati.

II

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

- ¹ Fatto salvo il capoverso 2, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono portate a termine secondo il nuovo diritto.
- ² Le procedure che in quel momento si trovano pendenti nel merito di fronte a un tribunale, sono portate a termine secondo il diritto previgente.

Ш

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937¹³

Art. 237 n. 3

3. Se il colpevole ha agito per negligenza, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa è di lieve entità e se il colpevole ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per contribuire all'inchiesta ufficiale sulla sicurezza aperta in merito al reato.

2. Legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie¹⁴

Art. 15b cpv. 2bis

^{2bis} Le informazioni fornite da una persona nell'ambito di un'inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso.

3. Legge federale del 17 giugno 2016¹⁵ sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. d n. 3

3. per accertare il rischio per la sicurezza nell'ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali secondo gli articoli 108b - 108i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.

4. Legge federale del 13 giugno 2008¹⁶ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 10 cpv. 4 lett. g

g. il servizio di polizia cantonale cui compete la verifica del rischio per la sicurezza nell'ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali ai sensi degli articoli 108b – 108i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA).

Art. 11 cpv. 5 lett. g

g. il servizio di polizia cantonale cui compete la verifica del rischio per la sicurezza nell'ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali ai sensi degli articoli 108b – 108i LNA.

Art. 12 cpv. 6 lett. f

f. il servizio di polizia cantonale cui compete la verifica del rischio per la sicurezza nell'ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali ai sensi degli articoli 108b – 108i LNA.

Art. 15 cpv. 1 lett. n

 n. verificare il rischio per la sicurezza nell'ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali ai sensi degli articoli 108b – 108i LNA.

Art. 16 cpv. 2 lett. s

s. verificare il rischio per la sicurezza nell'ambito di controlli rafforzati dei precedenti personali ai sensi degli articoli 108b – 108i LNA.

¹³ RS **311.0**

¹⁴ RS **742.101**

¹⁵ RS **330**

¹⁶ RS 361